



Schede nazionali sui sistemi educativi in Europa

Edizione 2011



ITALIA

OTTOBRE 2011

1. Popolazione scolarizzata e lingua di istruzione

Al 31 dicembre 2009, l'Italia aveva una popolazione complessiva di 60 340 328, con una popolazione di età compresa fra 0 e 29 anni pari a 10 080 506 unità. Nell'anno scolastico 2009/2010, i bambini iscritti nella scuola dell'infanzia sono stati 1 007 108. Gli studenti nell'istruzione scolastica sono stati 7 804 711. Di questi 2 578 650 nella scuola primaria, 1 670 117 nella scuola secondaria inferiore e 2 548 836 nella scuola secondaria superiore (i dati si riferiscono alle scuole statali). La lingua di istruzione è l'italiano, ma in alcune aree è ufficialmente previsto l'insegnamento anche nella lingua minoritaria parlata in quella zona ⁽¹⁾.

2. Gestione amministrativa e finanziamento dell'istruzione con fondi pubblici

La responsabilità generale in ambito educativo spetta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che opera a livello centrale, mentre a livello locale operano gli Uffici scolastici regionali e provinciali. Le regioni possono delegare determinate responsabilità alle province e ai comuni.

In base alla legge n.59 del 15 marzo 1997 e al successivo regolamento di esecuzione (DPR 275/1999), le scuole hanno autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo. La Costituzione stabilisce che lo Stato ha l'obbligo di offrire un sistema scolastico statale a tutti, ma prevede anche l'esistenza di scuole non statali che possono essere di due tipologie: paritarie o non paritarie (legge 27/2006).

⁽¹⁾ La tutela delle lingue e delle culture minoritarie è prevista dalla Costituzione e dalla legge 482/1999. Sono lingue minoritarie: l'albanese, il catalano, il tedesco, il greco, lo sloveno, il croato, il francese, il franco-provenzale, l'occitano, il friulano, il ladino e il sardo.

Le prime, sono le scuole gestite da privati o da Enti pubblici, alle quali è stata riconosciuta la parità sulla base di determinati requisiti fra i quali: l'adozione di un progetto educativo coerente con i principi costituzionali e di legge, l'accoglienza di chiunque voglia iscriversi, personale docente in possesso dell'abilitazione e assunto nel rispetto dei contratti collettivi (legge 62/2000). Le scuole paritarie sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e rientrano nel sistema nazionale di istruzione e formazione. Le scuole non-paritarie sono quelle che non hanno richiesto la parità o che non hanno i requisiti previsti dalla legge per richiederla. Non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale e non possono assumere la denominazione di 'scuola' né essere sedi nelle quali si assolve il diritto/dovere all'istruzione e formazione.

Nel 2004, è stato istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, con il compito di migliorare e armonizzare progressivamente la qualità del sistema educativo, attraverso la valutazione della sua efficienza anche in relazione al contesto internazionale. Il Servizio nazionale è stato affidato all'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – INVALSI (Dlgs 286/2004).

Anche le università hanno acquisito gradualmente autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale. Il Ministero è responsabile della distribuzione dei finanziamenti, del monitoraggio e della valutazione. Quest'ultima è svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) istituita nel 2008.

In base all'autonomia universitaria (Regolamento n. 509 del 3 novembre 1999, emanato in applicazione della legge 127/1997) ogni istituto universitario stabilisce l'organizzazione dei propri corsi di studio in relazione agli obiettivi formativi del corso in oggetto; inoltre, ogni università decide l'organizzazione e la struttura dell'insegnamento dei propri corsi di diploma nei regolamenti didattici, che vengono stabiliti dal rettore e approvati dal Ministero.

3. Educazione prescolare

| | |
|----------------------|---------------|
| Scuola dell'infanzia | Età: 3-6 anni |
|----------------------|---------------|

La scuola dell'infanzia costituisce il primo livello del sistema di istruzione e formazione e non è obbligatoria. Possono iscriversi i bambini e le bambine che compiono i 3 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. A richiesta delle famiglie, possono iscriversi anche i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

I bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia, sia statali che non-statali, sono circa il 96-97 % dell'intera popolazione di età compresa fra 3 e 5 anni.

Le scuole dell'infanzia sono gratuite. Per i servizi di trasporto e mensa le famiglie versano un contributo, dal quale sono esonerati i meno abbienti.

4. Istruzione obbligatoria

(i) Livelli

| | |
|--|-----------------|
| Primo ciclo di istruzione | |
| Scuola primaria | Età: 6-11 anni |
| Scuola secondaria di primo grado | Età: 11-14 anni |
| Secondo ciclo di istruzione | |
| Per ulteriori informazioni, cfr. cap.5 | Età: 14-16 anni |

L'istruzione è obbligatoria da 6 a 16 anni di età⁽²⁾. Il diritto/dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni viene assolto nell'ambito del sistema di istruzione o al conseguimento di una qualifica professionale triennale (a scuola o nell'ambito della formazione professionale iniziale) entro i 18 anni di età.

L'istruzione obbligatoria copre il primo ciclo di istruzione (8 anni) e i primi due anni del secondo ciclo di istruzione.

(ii) Criteri di ammissione

L'iscrizione alla prima classe della scuola primaria è obbligatoria per i bambini e le bambine che hanno compiuto 6 anni entro il 31 dicembre, o, anticipatamente, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

L'iscrizione al primo anno della scuola secondaria di primo grado è obbligatoria per gli alunni che hanno completato la scuola primaria con esito positivo.

L'iscrizione e la frequenza sono gratuite per tutto il primo ciclo di istruzione. La scelta della scuola spetta ai genitori, nei limiti dei posti disponibili.

(iii) Orario giornaliero, settimanale e annuale

L'anno scolastico è costituito da almeno 200 giorni di lezione distribuiti fra il 1° settembre e il 30 giugno. Le scuole sono aperte 5 o 6 giorni a settimana. L'orario obbligatorio annuale delle lezioni nella scuola primaria è di 891 ore e nella scuola secondaria di primo grado è di 990 ore che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezioni, corrispondono ad un orario medio settimanale rispettivamente di 27 e 30 ore. All'autonomia didattica e organizzativa delle scuole compete l'articolazione del monte ore durante l'anno. Nella scuola primaria sono possibili articolazioni orarie anche di 30 e 40 ore settimanali (tempo pieno).

Nelle prime classi della scuola primaria è stato introdotto, inoltre, un orario di 24 ore settimanali.

(iv) Livelli e gruppi di età

Gli alunni sono normalmente suddivisi per età anagrafica. In base all'autonomia organizzativa delle scuole, possono essere formati anche gruppi di età diverse, a seconda delle attività da svolgere. Ogni classe ha, in genere, un massimo di 26-27 alunni e un minimo di 15 alunni nella scuola primaria, e un massimo di 27-28 e un minimo di 18 nelle prime classi della scuola secondaria di primo grado. Nella scuola primaria gli insegnanti sono generalisti. A livello di scuola secondaria di primo grado gli alunni hanno insegnanti specialisti.

(v) Programmi di studio

Nelle scuole del primo ciclo di istruzione si applicano le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati del 2004 insieme alle Indicazioni per il curricolo del 2007. Nei tre anni scolastici successivi (dal 2009/2010 fino al 2011/2012 compreso), le attività svolte dalle scuole saranno oggetto di monitoraggio, i cui esiti potranno portare ad un'ulteriore modifica. Tali Indicazioni esplicitano i livelli essenziali di prestazione a cui tutte le scuole sono tenute. Le Indicazioni sono stabilite a livello nazionale e adattate ai bisogni locali da ogni singola scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Per ogni materia vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.

⁽²⁾ La Costituzione stabilisce che l'istruzione è obbligatoria fino a 14 anni di età. La durata dell'istruzione obbligatoria è stata aumentata fino a 16 anni di età nell'a.s. 2007/2008, in base alla legge finanziaria del 2007.

Per la scuola primaria sono indicati gli obiettivi specifici di apprendimento per le seguenti materie: religione cattolica, italiano, inglese, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia e informatica, musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive.

Per la scuola secondaria di primo grado sono stabiliti gli obiettivi specifici di apprendimento per le seguenti materie: religione cattolica, italiano, inglese, una seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia e informatica, musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive.

Gli insegnanti hanno autonomia nella scelta dei libri di testo e dei metodi di insegnamento. Entro il 2012, è previsto che tutti i testi siano scaricabili online.

(vi) Valutazione, passaggio di classe e qualifiche

Per entrambi i livelli di istruzione, la valutazione degli apprendimenti degli alunni, sia periodica che annuale, è svolta dagli insegnanti attraverso l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. Nella scuola primaria il voto è accompagnato anche da un giudizio analitico.

Gli insegnanti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva, "in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".

Al termine del primo ciclo di istruzione, gli alunni sostengono un esame di Stato che, se superato con una valutazione complessiva superiore a sei decimi, porta al conseguimento del relativo diploma. Questo costituisce titolo di accesso al livello secondario superiore (secondo ciclo di istruzione).

Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del livello primario.

Nella scuola secondaria di primo grado, gli alunni passano all'anno successivo se ottengono un voto di almeno sei decimi in ciascuna materia.

A livello secondario inferiore, anche la valutazione del comportamento dell'alunno è espressa con voto numerico (da 0 a 10). Un voto inferiore a sei decimi, attribuito dal consiglio di classe, comporta il mancato passaggio all'anno successivo e la non ammissione all'esame finale del primo ciclo.

5. Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria

(i) Tipi di istituto

| Secondo ciclo di istruzione (istruzione post-obbligatoria) | |
|--|-----------------|
| Liceo classico Liceo scientifico Liceo linguistico Liceo delle scienze umane Liceo musicale e coreutico Liceo artistico | Età: (14) 16-19 |
| Istituto tecnico | Età: (14) 16-19 |
| Istituto professionale | Età: (14) 16-19 |
| <istruzione e formazione professionale | Età: (14) 16-17 |
| Istruzione e formazione tecnica superiore | Età: 19-21 |

Il livello secondario superiore, denominato secondo ciclo di istruzione, è costituito dall'istruzione secondaria superiore di competenza statale, offerta dai licei, dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali; e dall'istruzione e formazione professionale di competenza regionale, offerta dalle agenzie formative accreditate presenti sul territorio nazionale.

Dall'a.s. 2010/2011 la riforma è stata applicata a partire dalle prime classi ed entrerà a completo regime nell'a.s. 2014/2015. Come anticipato in tabella, l'attuale percorso liceale prevede 6 indirizzi. Alcune novità introdotte sono le seguenti: l'insegnamento della lingua latina obbligatorio nel liceo classico, scientifico, linguistico e delle scienze umane e opzionale nel liceo artistico e nel liceo musicale e coreutico; l'insegnamento della lingua straniera per tutti i 5 anni del corso di studio, un incremento orario dell'insegnamento della matematica, della fisica e delle scienze, l'introduzione al quinto anno del CLIL (apprendimento integrato di lingua e contenuto), che prevede l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica.

Per quanto riguarda, invece, gli istituti tecnici e professionali, la riforma prevede quanto segue: gli istituti tecnici offrono percorsi di studio in due settori, economico (2 indirizzi) e tecnologico (9 indirizzi); gli istituti professionali prevedono, invece, percorsi di studio in due settori, servizi (4 indirizzi) e industria e artigianato (2 indirizzi). Per entrambi i tipi di percorsi, alcune novità introdotte sono: l'orario settimanale di 32 ore effettive più alcune ore di laboratorio, l'incremento delle ore di insegnamento della lingua inglese (nei tecnici), il potenziamento di stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro (nei professionali).

L'istruzione e formazione tecnica superiore prevedecorsi offerti dagli Istituti Tecnici Superiori – ITS e percorsi offerti dagli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTTS).

(ii) Criteri di ammissione

Si iscrivono ai percorsi del secondo ciclo coloro che hanno superato l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e che sono in possesso del relativo diploma. L'iscrizione e la frequenza non sono gratuite, ma l'ammontare delle tasse è modesto e deciso dallo Stato. Sono esonerati dal pagamento delle tasse gli iscritti al primo, secondo e terzo anno del secondo ciclo in quanto soggetti al diritto/dovere all'istruzione e formazione. La scelta della scuola è libera, nei limiti dei posti disponibili.

A livello regionale, sono offerti percorsi triennali di formazione professionale di base, nell'ambito dei quali può essere assolto l'obbligo di istruzione.

Ai corsi degli ITS e ai percorsi IFTTS vengono ammessi giovani e adulti, occupati e non occupati, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Inoltre, ai percorsi IFTTS possono accedere anche coloro che sono in possesso di un diploma professionale di tecnico, coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, e coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

(iii) Programmi di studio

L'amministrazione centrale stabilisce il curriculum di base per ogni tipo di indirizzo dell'istruzione di secondo grado generale, professionale e tecnica, e fornisce un orientamento sui metodi di insegnamento. Le materie di base comuni a tutti gli istituti sono: italiano, storia, una lingua straniera, matematica ed educazione fisica.

Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS e IFTS) è articolato in percorsi che hanno l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato.

(iv) Valutazione, passaggio di classe e qualifiche

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento è periodica e annuale e avviene con l'attribuzione, da parte degli insegnanti, di un voto numerico espresso in decimi (da 0 a 10). Per essere ammessi all'anno successivo, è necessario avere ottenuto una votazione uguale o superiore a 6/10 in ciascuna materia e nel comportamento. Se il voto in una o più materie è inferiore, l'ammissione viene sospesa e lo studente deve recuperare le lacune entro l'inizio dell'anno scolastico successivo. Se lo studente ottiene la sufficienza nella verifica effettuata prima dell'inizio dell'anno scolastico, è ammesso all'anno successivo. Alla fine della scuola secondaria di secondo grado, sia generale che tecnica e professionale, gli alunni sostengono un esame di Stato il cui superamento con successo porta al conseguimento del certificato di fine studi secondari superiori, che costituisce titolo per il proseguimento degli studi.

I corsi promossi dagli Istituti Tecnici Superiori, ai fini del rilascio della certificazione da parte dell'istituto tecnico o professionale (ente di riferimento dell'ITS), si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite dagli studenti. Allo stesso modo, i percorsi IFTS, ai fini del rilascio della certificazione da parte delle Regioni, si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite.

I percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore, mentre i percorsi IFTS programmati dalle Regioni sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; entrambi costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi.

6. Istruzione superiore

(i) Tipi di istituti

L'istruzione superiore è articolata in istruzione universitaria, e non universitaria. Quest'ultima è offerta dal sistema dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam) e da altri tipi di istituti. Appartengono al sistema Afam i seguenti istituti: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, i Conservatori di musica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche. Solo le università e gli istituti dell'Afam rilasciano titoli aventi valore legale.

L'istruzione superiore, sia universitaria che offerta dal sistema Afam, è organizzata in 3 cicli: il primo ciclo della durata di 3 anni per il conseguimento della Laurea (L); il secondo della durata di 2 anni per il conseguimento della Laurea magistrale; il terzo ciclo corrispondente al dottorato di ricerca. I corsi in medicina e chirurgia, veterinaria e odontoiatria, continuano a essere organizzati in un ciclo unico della durata di 5 o 6 anni, al termine del quale viene conseguita la laurea magistrale.

(ii) Accesso

Ai corsi dell'istruzione superiore possono accedere tutti coloro che hanno superato l'esame di Stato e conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore. Per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, architettura è necessario sostenere un esame di ammissione selettivo (accesso a numero chiuso). Tuttavia, le procedure di selezione per l'accesso sono definite a livello di istituto universitario.

Per accedere agli istituti dell'Afam, è richiesto anche il possesso di un'adeguata preparazione di base. Le conoscenze richieste e le modalità di verifica sono definite dai singoli istituti.

(iii) Qualifiche

Le università hanno autonomia per la progettazione dei corsi di studio, per i quali viene stabilito il nome e gli obiettivi formativi, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo. Obiettivi e criteri generali comuni sono, comunque, definiti a livello nazionale per tutti i corsi.

Le università rilasciano i seguenti titoli: la laurea (L) di primo livello conseguibile dopo 3 anni di corso (180 crediti); la laurea magistrale di secondo livello dopo ulteriori 2 anni di corso (120 crediti), e il dottorato di ricerca (terzo livello) dopo un corso di durata variabile a seconda dell'area di studio.

Gli istituti dell'Alta formazione artistica e musicale rilasciano i seguenti titoli: Diploma accademico di primo livello, conseguibile dopo un corso di 3 anni (180 crediti) e il Diploma accademico di secondo livello, conseguibile dopo ulteriori 2 anni di corso (120 crediti).

7. Bisogni educativi speciali

Gli studenti con bisogni educativi speciali sono integrati nei percorsi di istruzione ordinari con insegnanti di sostegno a disposizione.

8. Insegnanti

In seguito alla riforma della formazione iniziale degli insegnanti, introdotta con il Decreto n.249/2010, per insegnare nella scuola dell'infanzia e primaria è necessario seguire un percorso di studi della durata di cinque anni, mentre gli insegnanti del livello secondario, oltre agli studi universitari di durata quinquennale, devono seguire un anno di tirocinio formativo attivo. Le università, inoltre, offrono formazione ai docenti in servizio per le nuove professionalità richieste dalla scuola che cambia.

Gli insegnanti della scuola primaria sono generalisti, anche se assumono la responsabilità di un'area disciplinare. Gli insegnanti del livello secondario sono specialisti. Tutti gli insegnanti sono dipendenti pubblici.

Informazioni a cura dell'unità italiana di Eurydice.

Per informazioni più dettagliate sui sistemi educativi in Europa, è possibile consultare EURYPEDIA, l'enciclopedia online sui sistemi e le politiche educative nei paesi della rete Eurydice (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php).